

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 maggio 2005, n. 0133/Pres.

**Regolamento per l'istituzione di un regime di indennizzi a favore delle Aziende agricole della Regione, a compensazione delle perdite delle produzioni avvenute a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del 2003.**

Art. 1  
*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento, allo scopo di utilizzare le disponibilità del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni, istituisce un regime di indennizzi a favore delle aziende agricole della Regione, che hanno subito danni alle produzioni delle singole colture in misura non inferiore al 20% della produzione lorda normale nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE e non inferiore al 30% nelle altre zone, a seguito delle avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, individuate dall'evento «siccità» verificatosi dal 1° maggio 2003 al 30 giugno 2003 nella provincia di Trieste e dal 1° maggio 2003 al 29 agosto 2003 nelle rimanenti province della regione, nonché dall'evento «piogge alluvionali» verificatosi in alcuni comuni ricadenti nelle zone svantaggiate della Provincia di Udine il 29 agosto 2003.

2. Le Aziende agricole di cui al comma 1, devono essere iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 2  
*(Intensità di indennizzo e limiti d'intervento)*

1. È consentita la concessione di un indennizzo sotto forma di contributo in conto capitale fino all'80% del danno verificato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15%.

2. L'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Per la determinazione dei livelli medi delle produzioni e dei prezzi i competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura possono fare riferimento a quelli fissati con deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1535.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per danno verificato si intende quello individuato dai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura nei comuni interessati dagli eventi calamitosi. L'individuazione dei Comuni viene approvata dalla Giunta regionale con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Rimangono esclusi dal calcolo della produzione lorda vendibile ordinaria, gli anni in cui risulta essere stato pagato un compenso a seguito di avverse condizioni atmosferiche.

5. L'indennizzo massimo concedibile a favore delle singole aziende è di euro 75.000,00.

6. Non sono ammissibili all'intervento di cui al presente Regolamento, le domande presentate dalle aziende agricole la cui produzione lorda globale annua, compresa quella zootecnica, risulta inferiore ad euro 516,46 nelle zone svantaggiate e a euro 3.098,74 nelle rimanenti zone.

7. Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti ed occorre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto.

8. Non è ammessa sovracompensazione in caso di cumulo dei diversi regimi di aiuto.

### Art. 3

#### *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. Le domande di indennizzo sono presentate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura su apposito modello predisposto dagli stessi uffici, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le domande già presentate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1 ed escluse dalle provvidenze stesse per il mancato raggiungimento della soglia minima di danno del 35%, possono, qualora il danno rientri nei limiti delle percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, essere esaminate ai sensi del presente Regolamento, previa richiesta da inviare all'Ispettorato competente entro un mese dalla notifica dell'esclusione.

---

Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui al presente articolo è di 30 giorni dall'entrata in vigore del D.P.Reg. 12/10/2005, n. 0355/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

### Art. 4

#### *(Finanziamento)*

1. Al pagamento degli indennizzi si provvede mediante le risorse disponibili sul Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni.

2. Qualora le risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste nella misura massima consentita, gli importi di contributo da concedere a titolo di indennizzo saranno ridotti ripartendoli in modo proporzionale tra gli aventi diritto, in base alle loro richieste ammissibili.

Art. 5  
(Controlli)

1. Le domande pervenute alla competente Direzione per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio entro il termine stabilito dall'articolo 3 vengono suddivise dagli Ispettorati in due tipologie:

- a) domande di tipo A: si intendono quelle i cui allegati riportano:
  - 1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura uguali od inferiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedente, dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione;
  - 2) percentuali di danno uguali od inferiori a quelle indicate in sede di delimitazione dell'evento;
- b) domande di tipo B: si intendono quelle i cui allegati riportano:
  - 1) valori di produzione lorda vendibile (PLV) per ettaro coltura superiori ai valori indicati, per l'anno di riferimento e per il triennio precedente, dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione o percentuali di danno superiori a quelle determinate in sede di delimitazioni dell'evento.

2. Le domande di cui al comma 1, lettera a), vengono controllate a campione, per una percentuale del 5%, dall'Ispettorato competente che provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni effettivi. Il campione deve essere omogeneo e deve rappresentare le diverse classi aziendali e le diverse situazioni territoriali. Tale controllo può prevedere anche la verifica in loco.

3. Qualora i controlli di cui al comma 2, diano risultati per i quali la quantificazione dell'importo del danno risulta inferiore all'80% rispetto a quanto indicato dal richiedente nell'istanza e ciò avvenga per più del 50% delle domande sottoposte a controllo, si procede ad un ulteriore controllo a campione in conformità a quanto previsto al comma 2.

4. Qualora anche i controlli di cui al comma 3 diano risultati per i quali la quantificazione dell'importo del danno risulta inferiore all'80% rispetto a quanto indicato dal richiedente in istanza, e ciò avvenga per più del 50% delle domande a controllo, l'Ispettorato provvederà con proprio atto a rideterminare le percentuali di danno e le rese unitarie come risultanti dalla media dei controlli campionari di cui ai commi 2 e 3 e a dare debita informazione agli interessati. Qualora il richiedente ritenga che il danno subito sia superiore a quanto stabilito con la nuova determinazione, il medesimo potrà, presentando prove documentali specifiche, richiedere la revisione della propria posizione.

5. Rimane salva la facoltà, all'interno delle domande, oltre ai controlli di cui ai commi 2 e 3, di disporre ulteriori specifici controlli o di richiedere integrazioni documentali.

6. Per le rimanenti domande di cui al comma 1 lettera a) non sottoposte ai controlli di cui ai commi precedenti, la quantificazione del danno viene riconosciuta con apposita relazione istruttoria, sulla base dei dati forniti dal richiedente.

7. Qualora, nell'ambito delle domande di tipo B di cui al comma 1 lettera b), si riscontrino diffuse sistematicità ed omogeneità legate prevalentemente all'ubicazione territoriale delle aziende ed alle colture praticate, le domande stesse vengono

considerate di tipo A con apposita determinazione dell'Ispettorato competente ed i controlli seguono le procedure previste per quelle di tipo A.

8. Ai fini del comma 7 per «diffuse sistematicità ed omogeneità» si intende che, in una zona circoscritta, l'evento abbia prodotto degli effetti diversi rispetto a quanto mediamente quantificato in fase di delimitazione o che le rese unitarie siano effettivamente diverse, per motivazioni legate alla particolarità del territorio, da quanto fissato dall'Amministrazione regionale con propria deliberazione.

9. Per le rimanenti domande di cui al comma 1, lettera b) non rientranti in quanto previsto dal comma 7, l'Ispettorato competente provvede a richiedere un puntuale riscontro documentale inerente alle situazioni produttive ed ai danni subiti su tutte le aziende rientranti nella tipologia. La relazione istruttoria è redatta dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura utilizzando appositi modelli.

10. I controlli di cui al presente articolo possono prevedere anche verifiche in loco.

#### Art. 6 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.